



Prot.: 15075

COMUNE DI ANCONA

Sindaco

Ancona, 28 gennaio 2020

OGGETTO: ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN VIA PROVVISORIA DEI RICHIEDENTI ASILO – ART. 13 DL113/2018 CONVERTITO NELLA L.132/2018 - DISPOSIZIONE

IL SINDACO

Premesso che:

Il comma 1 bis dell'art. 4 del D.Lgs. n. 142/2015, inserito dall'art.13 del decreto-legge n. 113/2018 (convertito con alcune modifiche nella legge n. 132/2018) ha stabilito che "il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (per richiesta di asilo) non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

Sin dalla sua emanazione, sono insorte perplessità, sfociate, nella nostra realtà specifica di ente, nel ricorso presentato da A.S. contro il rigetto della domanda di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, pronunciato dall'ufficiale di anagrafe del Comune di Ancona, il quale ha fatto applicazione della norma su citata: art. 4, comma 1 bis, del decreto-legge n. 142 del 2015, inserito dall'art. 13 del decreto legge n. 113 del 2018, convertito con legge 132 del 2018.

Nel provvedimento n. 3081/2019, il Tribunale di Ancona, sezione I Civile, pur riconoscendo che "*detta domanda dovrebbe essere rigettata per difetto di fumus boni iuris, essendo legittimo il diniego di iscrizione anagrafica opposto*" ha ritenuto di concedere la misura cautelare in via provvisoria condizionandone la conferma o la revoca all'esito del giudizio di legittimità Costituzionale.

La soluzione, secondo il provvedimento giudiziale emesso, consente, da un lato di preservare l'effettività e la immediatezza della tutela cautelare e, dall'altro, di scongiurare una pronuncia di inammissibilità della questione costituzionale per esaurimento della *potestas indicandi* del giudice rimettente.

Il Tribunale di Ancona, Sezione I Civile, ha ordinato pertanto di iscrivere il ricorrente A.S. all'anagrafe della popolazione residente in via provvisoria riservando, all'esito dell'incidente di costituzionalità, la decisione definitiva in ordine alla domanda cautelare.

Al fine di dare precisi indirizzi e idonee disposizioni e al fine di evitare all'Ente l'esposizione ai costi che potrebbero derivare da ricorsi contro le decisioni di rifiuto di iscrizioni anagrafiche, che potrebbero presumibilmente avere lo stesso esito sancito dalla ordinanza del Tribunale di Ancona n. 3081/2019, ritengo necessario emanare la presente **direttiva**, avvalendomi dei poteri riconosciuti agli organi di governo dall'art. 4,1° comma del D.Lgs. 165/2000 t.v., con particolare riferimento alla lettera b) che a loro attribuisce la definizione di "direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione".

E' necessario premettere come l'iscrizione anagrafica rappresenti un presupposto necessario per beneficiare di alcuni diritti e servizi fondamentali (come ad esempio il servizio sanitario) che possono essere riconosciuti solo a coloro che siano stabilmente e



legittimamente presenti sul territorio, oltre che un indispensabile strumento di controllo del territorio stesso da parte delle istituzioni.

Un'ultima considerazione deve tener conto della circostanza che siamo pur sempre innanzi a funzioni di competenza statale, in cui il Sindaco agisce quale ufficiale di governo ex art. 54, comma 3°, del D.Lgs. n. 267 del 2000, che gli attribuisce la sovrintendenza, tra l'altro, sulla "tenuta dei registri di stato civile e di popolazione".

L'approccio alla problematica non intende essere ispirato alla contrapposizione o alla disubbidienza rispetto alle istituzioni ma, si propone di tener conto degli aspetti cautelari contenuti nell'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Ancona.

Alla luce di tale considerazioni invio la presente direttiva al signor Prefetto, per eventuali sue osservazioni, laddove ritenga di non condividere questa interpretazione, ed assumere i provvedimenti che reputerà opportuni.

Per quanto sopra esposto, lo scrivente Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di Governo, esercente le funzioni anagrafiche ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 267 del 2000, intende concedere la residenza in via provvisoria, condizionandone la conferma o la revoca all'esito del giudizio di legittimità Costituzionale, quale ufficiale di Anagrafe in base a quanto stabilito dagli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 267/200 e di conseguenza

DISPONE

- 1) che i propri delegati pro-tempore con funzioni di ufficiale di anagrafe, procedano all'iscrizione anagrafica, in via provvisoria, condizionandone la conferma o la revoca all'esito del giudizio di legittimità Costituzionale, dei soggetti richiedenti asilo politico con le modalità ordinarie di cui al d.p.r. n. 223/1989, e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) di trasmettere la presente Direttiva al Signor Prefetto di Ancona, per eventuali Sue osservazioni, laddove ritenga di non condividere questa interpretazione ed assumere i provvedimenti che reputerà opportuni;
- 3) di trasmettere la presente Direttiva al Servizio S.C.A.L.E.S. per la conseguente applicazione;
- 3) di portare a conoscenza di chiunque vi abbia interesse o ne sia destinatario il contenuto della presente direttiva, ponendo in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla sua esecuzione;

Il Sindaco

Valeria Mancinelli